



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA**

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

**DETERMINAZIONE N. 2044 DG PROT. N. 32723 DEL 23 LUG. 2014.**

**Oggetto:** Comune di Scano di Montiferro.  
Deliberazione del C.C. n. 16 del 20.05.2014 – Verifica di coerenza – Variante al PdF – Modifica dell'articolo 10 "Zone Agricole" delle NTA.

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la L.R. del 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali;
- VISTA** la L.R. del 13 novembre 1998 n. 31 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme per la disciplina del personale regionale e per l'organizzazione degli uffici della Regione;
- VISTO** il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 16417/37 del 18.06.2014 con il quale sono state attribuite alla dott.ssa Elisabetta Neroni le funzioni di Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia;
- VISTA** la L.R. del 20 dicembre 1989 n. 45 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'art. 31 della L.R. 11 aprile 2002 n. 7 che prevede la verifica di coerenza degli atti di pianificazione urbanistica generale degli Enti Locali con gli strumenti sovraordinati, di governo del territorio e con le direttive regionali in materia urbanistica;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

DETERMINAZIONE N. 2064/DG  
DEL

23 LUG, 2014

- VISTO il D.P.G.R. N. 3885/DecP/84 del 20 luglio 2009 con il quale è stato ricostituito il C.T.R.U.
- VISTA la variante allo strumento urbanistico vigente del Comune di Scano di Montiferro, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20.05.2014;
- VISTA la relazione istruttoria dell'Ufficio;
- VISTO il parere del Comitato tecnico regionale per l'urbanistica riunitosi in data 17.07.2014;

**DETERMINA**

Art. 1) La variante allo strumento urbanistico del Comune di Scano di Montiferro, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20.05.2014, è rimessa all'Amministrazione comunale.

Art. 2) L'Amministrazione comunale dovrà provvedere alla rimozione dei vizi evidenziati ed alla correzione ed integrazione dell'atto di pianificazione come di seguito specificato:

Posto che il comune di Scano di Montiferro non risulta abbia mai adeguato il proprio strumento urbanistico al DPGR 228/1994 (Direttiva per le zone agricole) e che quindi ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 2, della LR 4/2009, deve applicare il DPGR 228/1994, e che tale variante si propone di introdurre nelle NTA dello strumento urbanistico comunale una serie di "precauzioni" in attesa del PUC in adeguamento al PPR, occorre:

1. al comma 2, nell'elenco puntato relativo all'indice 0.03 mc/mq per le residenze dopo le parole "500 mt", aggiungere "dal perimetro urbano" (DA 2266/U/1983, articolo 4);
2. al comma 3, dove si precisa "Ai fini del computo della volumetria ammissibile è possibile utilizzare appezzamenti non contigui ma che siano comunque al servizio dell'azienda, esclusivamente nelle aree esterne all'ambito di paesaggio definito dal PPR", adeguare l'intero periodo alla Deliberazione GR n. 20/29 del 2012 che prevede la possibilità di utilizzare corpi aziendali separati solo



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA**

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

DETERMINAZIONE N. *2014* /DG  
DEL **23 LUG. 2014**

*“esclusivamente ai fini del raggiungimento delle superfici minime prescritte e non anche ai fini dei volumi realizzabili sul lotto interessato dall'intervento, i quali devono invece essere calcolati esclusivamente sulla superficie effettiva del fondo su cui si edifica”*, indipendentemente dalla presenza di ambiti di applicazione del PPR;

3. al comma 6 relativo alla determinazione della distanza dai confini dei fabbricati, eliminare il riferimento al DI 1404/1968 e aggiornarlo con il riferimento al Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione;
4. rivedere le disposizioni dei commi 10 e 11 alla luce di quanto previsto dalla normativa europea, statale e regionale vigente in materia di produzione di energia rinnovabili (Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10.09.2010 e le linee guida regionali di cui alla D.G.R n. 27/16 del 01.06.2011) e dei pronunciamenti della Corte Costituzionale;
5. chiarire l'ambito di applicazione della norma prevista al comma 12 che così come formulata non risulta sufficientemente esaustiva.

Art. 3) Il procedimento di cui all'art. 31 della LR 7/2002 è interrotto.

Art. 4) A partire dalla data di presentazione da parte della Amministrazione comunale delle integrazioni richieste decorreranno nuovamente i novanta giorni previsti dall'art. 31 della L.R. n. 7/2002, così come modificato dall'art. 8, comma 9, della L.R. n. 1/2011.

La presente determinazione è comunicata all'Assessore degli Enti Locali Finanze e Urbanistica ai sensi dell'art. 21, comma 9, della L.R. del 13 novembre 1998 n. 31 ed è trasmessa al Comune per quanto di competenza.

**Il Direttore Generale**

Dott.ssa Elisabetta Neroni

Dir. Serv. Pian.: Ing. Antonio Sanna  
Resp. Settore: Ing. Giorgio Speranza  
Funz. tecn.: Ing. Giorgio Speranza